

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **108/1964** (ECLI:IT:COST:1964:108)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **06/11/1964**; Decisione del **04/12/1964**

Deposito del **11/12/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2259 2260**

Atti decisi:

N. 108

## SENTENZA 4 DICEMBRE 1964

*Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1964.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 9 gennaio 1965.*

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1964 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Bardi Virbio e Maranesi Domenico, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi.

*Ritenuto in fatto:*

Nel corso del procedimento penale contro Bardi Virbio e Maranesi Domenico, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 6 aprile 1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spiega l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico scandalo nel proprio domicilio. In tal modo, si definirebbe una categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi, e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata. Poiché l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali giuridicamente protetti.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

*Considerato in diritto:*

Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione".

La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo divieto contro ogni possibilità di simulazione. La norma impugnata, infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio della prostituzione nel locale stesso. Essa non limita alcun diritto di chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia adibito ad attività ben diverse da

quelle per le quali è stata autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo si eserciti la prostituzione.

Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale, sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche - per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono, indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per fini non consentiti dalla legge.

Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini ravvisata dall'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*